

			 Unió Europea	 Nautico Cert. N. 50 14484 Rev.002	 Aeronautico Licenza di Operatore FIS n. 0044813/2018
I.I.S.S. E. MAJORANA GELA	Liceo Artistico: Design Moda - Arti Figurative Istituto Tecnico: Costruzioni Ambiente Territorio (C.A.T.) Nautico e Aeronautico Istituto Professionale: Manutenzione Assist. Tecnica (M.A.T.) Industria e Artigianato per il Made in Italy Servizi per la Sanità e Assist. Sociale (S.S.A.S.) Odontotecnico Istruzione degli adulti: C.A.T. - M.A.T.-Servizi Socio Sanitari CLIS00600B				

Circolare n. 152

Gela, 20.12.022

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ETTORE MAIORANA"-GELA
Prot. 0016370 del 21/12/2022
 VII-5 (Uscita)

Ai Docenti
 Al D.S.G.A.
 Al personale ATA
 Albo/ Sito

OGGETTO: giustificazione giorni fruiti di diritto allo studio

Con riferimento all'oggetto, si invitano I docenti che nel corrente anno scolastico hanno fruito dei giorni di diritto allo studio di insegnare, entro e non oltre il 31 dicembre, presso l'ufficio di segreteria "Personale", certificazione attestante di aver seguito personalmente percorsi didattici che si tengono negli orari di lavoro e che non potrebbero essere replicati, per nessuna ragione, ossia visionati tramite piattaforma digitale in un secondo momento, lontano dagli orari e dai turni di lavoro.

Sulla base della normativa, delle interpretazioni dell'amministrazione e della giurisprudenza consultata può ritenersi che la fruizione del permesso non compete per visualizzare le video lezioni presenti sulla piattaforma e-learning durante l'orario di lavoro poiché si tratta di materiale didattico registrato, che può essere visualizzato in qualsiasi momento della giornata, anche all'infuori degli effettivi turni e orari di lavoro.

Premesso che il quadro normativo consente di fruire dei permessi per il "Diritto allo studio" anche in caso di iscrizione ad università telematica, i relativi permessi in concreto possono essere fruiti solo se vi è una attività documentabile che si svolge in orario di lavoro. Ed infatti, ad esempio, non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami. Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: "Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN".

Per la Sicilia, il Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 20-1-2020 con validità triennale, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il "Diritto allo Studio" Personale della scuola, all'art. 10 prevede: Art. 10 - Giustificazione dei permessi –

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio dopo la fruizione del permesso e comunque **non oltre l'anno solare**; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.

2. Il personale iscritto alle Università telematiche dovrà certificare l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro presentando apposita documentazione rilasciata dall'Università che attesti che il dipendente ha seguito personalmente ed effettivamente le lezioni trasmesse in via telematica.

3. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

4. **La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno**, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico Servizio per il trattamento del personale pubblico DFP n. 79983 del 14/12/2020 in risposta a "quesito in materia di permessi studio per frequenza di corsi presso le Università telematiche" richiama la posizione dell'ARAN affermando che secondo gli orientamenti formulati dall'Aran, potrebbe ammettersi la fruizione dei permessi "nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente **ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente** le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative ... in particolare, **dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni.**" (Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012)

Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Monza (sentenza n. 64/2020 – pubblicata il 22/07/2020), nel richiamare uno specifico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ha confermato quanto segue: "...i permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami che si svolgono in concomitanza con l'orario di lavoro.."; ...dunque per richiedere ed ottenere questi permessi studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso o all'esame durante l'orario lavorativo.

La giurisprudenza di legittimità afferma (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) "La Corte, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., interpreta la norma contrattuale nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 19610 Pubblicata il 18 settembre 2020, conformemente afferma: "i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio".

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Carmelinda Bentivegna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D. Lgs n.39/93